

Illegittimo silenzio dell'amministrazione in relazione ad un procedimento espropriativo per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 21 novembre 2016, n. 5390 - Pagano, pres.; De Gennaro, est. - I.V.P.C. Power 10 s.r.l. (avv.ti Izzo, Soprano) c. Regione Campania (avv. Consolazio).

Ambiente - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica - Realizzazione - Espropriazione p.p.u. - Procedimento espropriativo non concluso - Silenzio-inadempimento.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La LV.P.C. Power 10 s.r.l. è beneficiaria del decreto dirigenziale n. 346 dell'11.6.2010- Regione Campania adottato ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 con il quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica da ubicarsi nel territorio del comune di Aquilonia, in provincia di Avellino. L'autorizzazione concessa comporta l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto dell'impianto.

Con istanza del 27.5.2016 la LV.P.C. Power 10 s.r.l. ha invitato e diffidato la Regione Campania alla conclusione del procedimento amministrativo (avviato con nota regionale prot. N. 195527 del 4.3.2010) inerente le fasi dell'attività espropriativa, e in particolare le operazioni di occupazione e immissione in possesso.

L'amministrazione regionale non ha provveduto a definire il procedimento sollecitato né ha effettuato altra comunicazione, mantenendo un atteggiamento omissivo a fronte della diffida.

2. Con l'odierna impugnativa la società ricorrente censura il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiamata diffida del 27.5.2016.

All'udienza dell'8 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 E' pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che il procedimento espropriativo non è stato concluso e che non vi è stata immissione nel possesso dei terreni interessati.

L'inerzia serbata dalla Regione Campania sulla richiesta della ricorrente volta ad ottenere un provvedimento espresso sul procedimento espropriativo e sui consequenziali atti amministrativi non appare giustificata e deve ritenersi quindi illegittima.

3.2 Occorre precisare che il suddetto ritardo non può ritenersi legittimato dalla sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto -richiesta dalla società istante e concessa con decreto n. 271 del 9.6.2011- per la bonifica preventiva del terreno da ordigni bellici prescritta dal Comando Militare della Campania nel concedere il proprio nulla-osta.

Difatti, come evidenziato in sede di discussione, l'occupazione dei terreni e l'immissione nel possesso costituiscono la premessa per potere effettuare la bonifica (come peraltro previsto dalla Regione quale criterio procedurale in virtù del Decreto 516 del 26.10.2011, in atti, "il termine di inizio lavori decorre dall'immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura ablativa") e devono dunque precedere e non seguire, come invece preteso dalla difesa regionale, l'esecuzione della prescritta bonifica.

Pertanto anche, nel caso di sospensione del termine di lavori per la costruzione dell'impianto, perdura l'obbligo per l'amministrazione regionale di concludere il distinto procedimento di espropriazione: procedimento connesso e, nel senso ora indicato, propedeutico a quello di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.3 Né la mancanza di comunicazioni da parte della società nel periodo trascorso dall'autorizzazione rilasciata nel 2009, può ritenersi permanente causa di esonero dell'amministrazione competente dal dovere di definire l'avviata procedura di esproprio, in quanto, pur a fronte del tempo trascorso, la LV.P.C. Power 10 s.r.l. con la diffida del 27.5.2016 ha manifestato comunque l'intenzione di proseguire l'iniziativa in oggetto dando nuovo impulso al procedimento.

3.4 Per le ragioni esposte, la Regione Campania deve ritenersi venuta meno al proprio dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato come previsto dall'art. 2 L. n. 241/1990.

4. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sulla richiamata diffida.

I termini entro cui provvedere da parte della amministrazione, la nomina del commissario e la trasmissione della presente sentenza, in via telematica, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania - Napoli, sono dettagliati in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)